

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

277° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 1994

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	3
6 ^a - Finanze e tesoro	»	6

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	Pag.	15
---	------	----

CONVOCAZIONI	Pag.	23
--------------------	------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 1994

205ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
RIVIERA

Interviene il sottosegretario di Stato alle finanze Triglia.

La seduta inizia alle ore 16.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A 007 000, C01ª, 0067º)

Il PRESIDENTE avverte che è pervenuta la risposta del Presidente del Consiglio alla richiesta di chiarimenti sulla procedura seguita per la presentazione degli schemi di regolamento attuativi dell'articolo 2 della legge n. 537 del 1993.

Dopo un breve dibattito, la Commissione conviene di procedere all'esame degli schemi di regolamento di sua competenza nella seduta di domani.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 103, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico (1839)

(Parere alla 10ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione esprime parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge in titolo.

Conversione in legge del decreto legge 14 febbraio 1994, n. 105, recante modificazioni delle legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile (1840)

(Parere alla 2ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il PRESIDENTE propone di esprimere parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 105.

Conviene la Commissione.

Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 106, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (1841)

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Senza discussione, la Commissione esprime parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge in titolo.

Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 107, recante misure urgenti in materia di dighe (1842)

(Parere alla 13^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione esprime parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 107.

Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, recante ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994 (1843), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il PRESIDENTE propone di esprimere parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge in titolo.

Convieni la Commissione.

Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 110, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (1844)

(Parere alla 10^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione esprime parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 110.

Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 112, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR (1845)

(Parere alla 11^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Senza discussione, la Commissione esprime parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 112.

Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 113, recante provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello statuto speciale (1846)

(Parere alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il PRESIDENTE propone di esprimere parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge in titolo.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alla ore 16,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 1994

137^a Seduta*Presidenza del Presidente*

FORTE

Intervengono il Ministro delle finanze Gallo e il Sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Triglia.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, recante ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994 (1843), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)**

Il presidente FORTE riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale reca la conversione del decreto-legge n. 557 del 1993, volto a realizzare l'incremento di gettito indicato all'articolo 16, comma 16, del provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1994. L'articolo 1 concerne, in primo luogo talune norme del testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.) con lo scopo di eliminare effetti sia agevolativi che elusivi. Viene così stabilita l'imponibilità degli interessi di mora e degli interessi per dilazione di pagamento che prima erano esclusi dalla tassazione, non essendo qualificati come redditi e che invece, in base al nuovo testo dell'articolo 6, comma 2, del TUIR costituiscono ora redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti sui quali sono maturati; è inoltre introdotta in via generale la tassabilità degli interessi diversi da quelli derivanti da mutui, depositi e conti correnti e da obbligazioni, mentre continuano a rimanere esclusi gli interessi aventi natura compensativa. Un'altra norma concerne l'abrogazione della disposizione contenuta nel decreto-legge n. 503 del 1993 la quale consente una detrazione IRPEF pari al 27 per cento del 20 per cento delle provvigioni corrisposte agli intermediari immobiliari; la soppressione è stata ritenuta opportuna in considerazione del fatto che la disposizione non ha raggiunto l'obiettivo per il quale venne istituita, vale a dire l'instaurazione di un contrasto di interessi tra gli intermediari e coloro che corrispondono la provvigione. Con alcune

modifiche all'articolo 44, commi 1 e 3 del TUIR, viene precisato il sistema di tassazione degli utili da partecipazione per le persone fisiche diverse dagli imprenditori. Sono escluse dall'utile le somme e i beni ricevute dai soci a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposte. Tali somme, ovvero il valore normale dei beni ricevuti, riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute. In conseguenza di tali disposizioni, viene poi stabilito che le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione delle società costituiscono utile per l'intera parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate; l'utile viene così a comprendere, in tali casi, anche le riserve o fondi in precedenza ricordati. In materia di determinazione del reddito d'impresa in presenza di una perdita di esercizio, tale perdita può essere computata in diminuzione solo al netto dei proventi esenti da imposta, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti. Altre modifiche vengono apportate alla disciplina delle sopravvenienze attive, dei dividendi e degli interessi, nonché alla determinazione del costo delle azioni in presenza di versamenti a fondo perduto o in conto capitale alla società emittente, ovvero di rinuncia ai crediti nei confronti della società stessa. Quest'ultima è la più rilevante di tali modifiche, in quanto qualifica il versamento e la rimessione di crediti effettuati volontariamente dal socio a titolo di ripiano delle perdite della società di capitali come un costo patrimoniale fiscalmente riconosciuto per l'intero ammontare e non più per l'ammontare eccedente il patrimonio netto della società. La Camera dei deputati, tuttavia, ha ripristinato la limitazione di deducibilità all'ammontare eccedente il patrimonio netto della società emittente, risultante dopo la copertura, eliminando nello stesso tempo alcune ambiguità interpretative della norma. In materia di plusvalenze su partecipazioni non azionarie, viene abbassato dal 15 per cento al 10 per cento la quota di capitale sociale al di sopra della quale tali plusvalenze rientrano tra i redditi diversi e sono assoggettate all'imposta sostitutiva del 25 per cento, invece che a tassazione forfetaria. Sempre nell'ambito dell'articolo 1, è poi limitata l'esclusione dall'ILOR ai redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'IRPEG per i quali spetta il credito d'imposta; infine, nei confronti degli imprenditori persone fisiche è stabilita per fini antielusivi la tassazione in modo ordinario, con l'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto e non più di imposta, degli interessi, premi ed altri frutti derivanti dai beni relativi all'impresa. Con gli articoli 2, 3 e 4 sono introdotte diverse modifiche nella disciplina dell'IVA, allo scopo di eliminare alcuni aspetti elusivi e di razionalizzare tale procedura. In particolare, a partire dal 1° gennaio 1994, non sono più esenti dall'IVA le prestazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani alle quali si applica, a partire dal 1995, l'aliquota del 9 per cento e, per il solo 1994, l'aliquota del 4 per cento; non sono più esenti ma restano comunque escluse dal campo di applicazione dell'IVA le prestazioni di vigilanza e

custodia rese da guardie giurate. La disciplina della rettifica della detrazione prevista dall'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 viene modificata con riferimento ai beni ammortizzabili ricevuti mediante contratti di appalto, i quali si considerano come acquistati nell'anno della loro entrata in funzione, nonchè nel caso dei beni ammortizzabili trasferiti in conseguenza di atti di fusione, scissione, cessione di azienda o conferimento, per i quali la data di riferimento è quella di acquisto. Viene poi modificata la disciplina dell'IVA nei settori dello spettacolo, dei giuochi e dei trattenimenti pubblici, nel senso di ridurre la forfetizzazione della detrazione per le connesse operazioni di pubblicità e sponsorizzazione da due terzi a un decimo; inoltre, non risultano più espressamente esclusi dall'applicazione della particolare disciplina il lotto, le lotterie nazionali e i totalizzatori. Al riguardo, la Camera dei deputati ha esonerato dall'applicazione di tali disposizioni i soggetti che hanno esercitato l'opzione prevista dalla legge n. 398 del 1991 e successive modificazioni, vale a dire le associazioni sportive non aventi scopo di lucro affiliate alle federazioni sportive nazionali e agli enti nazionali di promozione sportiva, che nel periodo di imposta precedente hanno conseguito proventi di natura commerciale non superiori a 100 milioni di lire, nonchè le associazioni senza fine di lucro e le associazioni pro-loco. Al fine di adeguare completamente la disciplina interna a quella comunitaria, si stabilisce poi che l'imposta relativa ad operazioni fatturate in un determinato periodo deve essere versata non più nel mese successivo alla registrazione, bensì nel mese che segue l'operazione stessa. In materia di aliquote, è previsto un aumento dal 4 al 9 per cento dell'IVA relativa alla cessione di beni finiti utilizzati per la realizzazione degli interventi di recupero di cui alla legge n. 457 del 1978; viene ricondotta all'aliquota unica del 9 per cento la cessione di tutti gli immobili su cui sono stati eseguiti detti interventi di recupero, con esclusione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, mentre rimangono al 4 per cento le cessioni di beni finiti per edifici di tipo economico, per le costruzioni rurali e per il recupero del patrimonio danneggiato dagli eventi sismici del 1984. Con riferimento all'aliquota del 4 per cento sulle prestazioni relative alla costruzione di fabbricati di tipo economico destinati ad abitazione, si chiarisce che esse devono essere effettuate nei confronti di soggetti che costruiscono per la successiva vendita, o di soggetti che costruiscono per la propria «prima casa»; la Camera dei deputati ha ricompreso in tale categoria anche le prestazioni relative alla costruzione di fabbricati effettuate nei confronti di cooperative edilizie e di consorzi, anche se a proprietà indivisa. Altre disposizioni da ricordare in materia di IVA, concernono la revisione dei prodotti farmaceutici assoggettati all'aliquota del 9 per cento, in relazione all'abolizione del prontuario terapeutico, l'abbassamento dal 19 al 13 per cento dell'aliquota per le prestazioni rese negli alberghi di lusso, l'aumento dal 9 al 13 per cento, a partire dal 1995, dell'aliquota IVA sulle prestazioni telefoniche e, soprattutto, l'aumento di un punto dell'aliquota del 12 per cento, a partire dal 1° gennaio 1994. La Camera dei deputati ha anche introdotto un comma aggiuntivo che prevede una diversa collocazione delle disposizioni introdotte dalla legge n. 537 del 1993 in materia di detrazione IVA per le cessioni degli animali della

specie bovina e suina. Il decreto-legge reca inoltre alcune modifiche all'accisa sulla benzina e sui prodotti alcolici, e proroga di un anno l'imposta straordinaria sui beni di lusso per gli autoveicoli ed i motocicli di grossa cilindrata. Esso effettua poi un'importante revisione delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, stabilendo l'esenzione per i contratti di trasferimento di titoli di Stato conclusi nell'ambito di mercati regolamentati; ciò al fine di non penalizzare la compravendita di tali titoli sui mercati italiani rispetto ai mercati esteri nei quali il fissato bollato non è previsto e sui quali gli operatori preferiscono di conseguenza effettuare le transazioni.

A tale riguardo il ministro GALLO fa presente che la norma ha già prodotto un notevole impatto positivo sul mercato telematico dei titoli di Stato.

Il Presidente-relatore prosegue illustrando l'articolo 8 con il quale viene sostanzialmente modificato il regime dell'imposta di bollo per una serie di operazioni bancarie, abrogando in particolare l'imposta di bollo di lire 500 sulle operazioni effettuate con carte di credito o documenti equipollenti, compreso il bancomat, per acquisti di importo superiore a lire 50.000, e modificando contestualmente il regime dell'imposta da corrispondere sugli estratti conto inviati ai clienti. La Camera dei deputati ha precisato che le nuove disposizioni sugli estratti conto si applicano anche alle comunicazioni relative ai depositi di titoli. Egli dà poi conto dell'articolo 9 il quale individua alcune misure di carattere generale volte a dotare l'Amministrazione finanziaria di strumenti idonei a migliorare, già nel breve periodo, la qualità e l'efficienza del sistema catastale e della pubblicità immobiliare. Al riguardo, la Camera ha introdotto disposizioni tendenti a precisare che il parametro unitario di consistenza per il classamento delle unità immobiliari appartenenti alle categorie A e B sia, a partire dal 1° gennaio 1997, il metro quadrato catastale, in sostituzione del vano catastale e del metro cubo. Altre disposizioni dell'articolo 9, aventi natura antielusiva, riguardano la ridefinizione delle caratteristiche e dei criteri in base ai quali un fabbricato può definirsi rurale e non è quindi produttivo di redditi da fabbricato. L'articolo 10 del decreto-legge abroga la norma di cui all'articolo 2 della legge n. 75 del 1993, la quale prevedeva la delega al Governo per l'aumento compensativo delle tariffe d'estimo e delle rendite vigenti; per compensare il minor gettito, viene rinviata di un anno l'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto n. 503 del 1993, recante semplificazione degli adempimenti tributari. Il Governo interviene inoltre nel settore delle lotterie e del Totogol con gli articoli 11 e 12. Il primo prevede la possibilità di affidare in concessione la gestione delle lotterie mediante sistemi automatizzati; viene inoltre eliminato il parere parlamentare sul decreto ministeriale di determinazione dei criteri e modalità di svolgimento delle lotterie nazionali. Con una modifica introdotta dalla Camera, viene anche prevista la possibilità di affidare la distribuzione dei biglietti delle lotterie a consorzi o società costituiti fra gli operatori interessati alla vendita. Con l'articolo 12 è previsto un finanziamento al CONI, al fine di realizzare su base nazionale un concorso pronostico Totogol e viene

abrogata la norma che impedirebbe il cumulo del fondo premi relativo ad un concorso privo di vincitori con quello del concorso successivo. Il Presidente-relatore illustra poi l'articolo 13, che riduce la misura degli interessi per il ritardo nella riscossione o nel rimborso di imposte, l'articolo 14, che prevede con un successivo decreto l'adeguamento di tributi di importo fisso e i prezzi di vendita dei generi di monopolio fiscale e l'articolo 15, il quale contiene disposizioni atte a potenziare la funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, sia attraverso un sistema retributivo incentivante la produttività, sia anche attraverso l'autorizzazione a bandire concorsi per l'assunzione, non prima del 1° gennaio 1995, di 1.000 verificatori. In conclusione, egli raccomanda una rapida approvazione del provvedimento.

Si apre il dibattito.

Il senatore FERRARA Vito dichiara di essere favorevole ad una rapida conversione del decreto-legge in esame senza apportare ulteriori modificazioni al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. Per quanto riguarda tuttavia il contenuto dell'articolo 15, concernente la corresponsione di compensi incentivanti la produttività per alcune categorie di personale dell'Amministrazione finanziaria, egli fa presente di non condividere la procedura indicata soprattutto nel primo comma di tale articolo, laddove il decreto del Ministro delle finanze deve essere emanato su proposta del Segretario Generale; la procedura ivi indicata è troppo complessa e comunque esclude le competenze del direttore generale delle entrate che sarebbe il più direttamente competente ad individuare le categorie di personale da incentivare. Occorre comunque procedere ad una rapida attuazione della legge di riforma dell'Amministrazione finanziaria che è l'unica Amministrazione statale a produrre entrate: una concreta riforma di tale Amministrazione servirà tra l'altro a stabilire un corretto rapporto con i cittadini contribuenti.

Il senatore LEONARDI si dichiara favorevole ad una rapida approvazione del provvedimento con il quale l'Erario ottiene, nel 1994, un maggior gettito di 6.700 miliardi. L'oratore, dopo essersi espresso criticamente sull'andamento altalenante delle aliquote IVA sull'edilizia, esprime poi soddisfazione per le innovazioni relative all'imposta di bollo sui contratti bancari, che consentono un miglior utilizzo del conto corrente, nonché sull'esenzione dal fissato bollato dei contratti di trasferimento dei titoli di Stato, che agevolerà la movimentazione dei titoli stessi. Giudica poi apprezzabile l'istituzione del catasto dei fabbricati, che auspica possa rivelarsi efficace per l'individuazione dei fabbricati non dichiarati, sebbene al riguardo si sia ritenuto da più parti che la norma dovesse essere completata consentendo un nuovo condono edilizio. Espressa poi particolare soddisfazione per la norma che personalmente avrebbe voluto introdurre da tempo riguardante la individuazione del parametro di consistenza per il classamento delle unità immobiliari nel metro quadrato, in sostituzione del vano catastale, egli giudica opportune le norme sull'IVA, le quali rispondono anche ad obiezioni sollevate fin dall'emanazione del decreto n. 633 del 1972.

Auspica infine l'emanazione di una carta dei contribuenti e degli altri testi unici mancanti sulle varie imposte al fine di garantire tra l'altro una stabilità normativa nel settore fiscale tanto attesa dai cittadini.

Il senatore GAROFALO, nel giudicare sostanzialmente condivisibile il provvedimento in esame, dichiara che il proprio Gruppo non presenterà emendamenti. Coglie poi l'occasione per chiedere ai rappresentanti del Governo di quali strumenti saranno dotati i comuni per l'accertamento relativo all'ICI.

Il senatore RAVASIO, nel preannunciare il proprio voto favorevole, richiama l'attenzione del Governo sull'esigenza di fornire una chiara disciplina tributaria per le operazioni di *leasing* aventi ad oggetto beni trasferiti al concedente dallo stesso utilizzatore le quali, a suo avviso, potrebbero considerarsi operazioni di credito per l'importo ricevuto dall'utilizzatore sotto forma di prezzo del bene, che si considera trasferito al solo scopo di garanzia; potrebbero invece assimilarsi a locazioni finanziarie le analoghe operazioni la cui esecuzione sia iniziata anteriormente al 31 dicembre 1993. La questione riveste notevole rilevanza in quanto, in mancanza di una disposizione legislativa, il SECIT ha assimilato tali operazioni a contratti di finanziamento, dando luogo ad un notevole contenzioso, con profili anche penali. Il senatore Ravasio illustra poi un ordine del giorno del seguente tenore:

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 1843, di conversione del decreto-legge n. 557 del 1993,

considerato che l'articolo 46, comma 1, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 il quale disciplina l'avvenuto condono edilizio, stabilisce l'obbligo per coloro che hanno avanzato domanda di autorizzazione in sanatoria al Comune di presentare all'Ufficio del Registro una copia della stessa domanda con la relativa ricevuta rilasciata dal Comune stesso, imponendo altresì l'obbligo di presentare all'Ufficio del Registro copia del provvedimento definitivo di sanatoria, sotto pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dalle varie leggi in materia di tasse e imposte indirette sugli affari;

considerato altresì che il citato articolo prevede che ogni anno - finchè i Comuni non abbiano adottato il provvedimento definitivo - gli interessati debbano presentare una dichiarazione del Comune che la domanda non ha ancora ottenuto definizione, a pena di decadenza dai benefici fiscali;

considerato ancora che a distanza di 9 anni dalla emanazione della legge - nella quasi totalità - i Comuni non hanno assunto le decisioni definitive, e che la presentazione di dette dichiarazioni causa inutili intralci e appesantimenti per gli uffici comunali e per quelli erariali, costretti ad emettere o ad accumulare abbondanti documentazioni cartacee nonchè può facilmente determinare errori da parte del contribuente o smarrimento dei documenti stessi, con gravi ripercussioni economiche per i singoli interessati;

valutato peraltro che l'Assemblea del Senato aveva approvato nella seduta del 4 agosto 1993 - in occasione della discussione sul

decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212 - un emendamento con cui veniva prorogato al 30 giugno 1994 il termine indicato nell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e che tale emendamento non venne poi recepito dal Governo nella successiva reiterazione dello stesso decreto-legge;

considerata l'inopportunità di emendare il testo del decreto-legge n. 557 del 1993, oggi in discussione, per evitare la decadenza del decreto stesso;

invita il Governo a disporre una proroga del suddetto termine in occasione di uno dei prossimi provvedimenti legislativi e a studiare ed a proporre - prima della scadenza del nuovo termine - una nuova e più razionale formulazione dell'ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 46, così da semplificare le procedure per il contribuente e per l'ufficio

(0/1843/1/6)

RAVASIO, FAVILLA, LEONARDI, GAROFALO,
FERRARA VITO

Con il parere favorevole del Ministro Gallo, tale ordine del giorno è posto ai voti ed approvato.

Il Presidente FORTE avverte che l'ordine del giorno verrà presentato all'Assemblea come testo della Commissione e dichiara chiuso il dibattito.

Il sottosegretario TRIGLIA, in sede di replica, fa presente, con riferimento all'intervento del senatore Leonardi, che il comma 9 dell'articolo 9, pur non prevedendo un vero e proprio condono edilizio, dispone che per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati indicati al comma 8 non si fa luogo al recupero di eventuali tributi relativi ai periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1993 per le imposte dirette e al 1° gennaio 1994 per le altre imposte e tasse, nonchè per l'ICI, purchè gli stessi siano stati oggetto di istanza di sanatoria edilizia e vengano dichiarati al Catasto entro il 31 dicembre 1995. Rispondendo quindi al quesito del senatore Garofalo, afferma che il Ministero delle finanze, al fine di consentire ai Comuni l'accertamento relativo all'ICI, trasmetterà in tempi brevissimi ai Comuni stessi, l'elenco di tutte le proprietà catastali oggi risultanti; i Comuni saranno poi posti in grado di accedere alla Banca dati gestita dai concessionari della riscossione e dall'ANCI, nonchè di conoscere l'elenco, su base toponomastica, dei contribuenti che hanno assolto l'ICI e la loro situazione relativamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e all'utilizzo dell'energia elettrica. Auspica comunque una grande efficienza da parte dei Comuni, anche perchè del gettito teorico si terrà conto in sede di determinazione dei trasferimenti statali. Il sottosegretario Triglia fa inoltre presente che per l'ICI si è registrata una evasione molto alta, e riconosce che il dato è preoccupante tanto che presso il Ministero delle finanze è già stato attivato un apposito organo per l'analisi del fenomeno e l'individuazione delle possibili misure atte a contenerlo.

Il ministro GALLO esprime in primo luogo l'avviso che, se si riuscirà a garantire un accertamento efficace, l'ICI potrà funzionare

molto bene come imposta patrimoniale e garantire, insieme ad altri tributi esistenti, un congruo gettito per gli enti locali. Egli richiama quindi l'attenzione sul fatto che la manovra fiscale nel suo complesso, pur non essendo stata affatto lieve dal punto di vista del gettito, non ha generato critiche e risentimenti da parte delle categorie interessate, nè rilevanti effetti inflazionistici. In particolare, va segnalato l'ampio ricorso a meccanismi antielusivi, il quale rappresenta uno dei segni della volontà di impostare una efficace politica fiscale. Nel condividere l'intervento del senatore Ferrara Vito, fa comunque presente che in soli otto mesi sono stati costituiti gli uffici regionali dell'entrata ed entro il prossimo giugno cominceranno a funzionare i primi uffici «pilota» delle entrate. Esprime poi rammarico per il mancato accoglimento delle norme proposte dal Governo per incentivare la produttività soprattutto dei dipendenti con una particolare professionalità, come ad esempio i verificatori, pur dicendosi comunque soddisfatto della possibilità di aumentare l'organico di 1.000 unità. In materia di accertamento, sottolinea con soddisfazione che sono stati superati i meccanismi forfettari e gli automatismi, privilegiando gli studi di settore che possono dare indicazioni agli uffici per l'effettuazione di calcoli non contestabili in sede contenziosa. Con riferimento all'auspicio del senatore Leonardi, ricorda che già esiste, e potrà quindi essere riesaminato nella prossima Legislatura, un disegno di legge delega per i diritti dei contribuenti che la Camera dei deputati non è riuscita ad approvare. Riferendosi poi alla richiesta del senatore Ravasio, condivide senz'altro la necessità di una tipizzazione delle operazioni di *lease-back* ma fa altresì presente che sarebbe stato inopportuno un intervento normativo del Governo in pendenza di iniziative giudiziarie anche penali ed in attesa di pronunce in sede contenziosa. In conclusione, il ministro Gallo ringrazia i membri della Commissione per la correttezza e la coerenza con cui hanno operato durante la Legislatura appena conclusa, dimostrando di saper adempiere con competenza al proprio mandato.

Il presidente FORTE fa presente che sono stati presentati gli emendamenti 9.1 e 15.1.

Dopo che il senatore RAVASIO ha ritirato l'emendamento 9.1, ritenendo soddisfacente l'ordine del giorno approvato, l'emendamento 15.1 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Il presidente FORTE sospende la seduta, in attesa del parere della 5^a Commissione.

(La seduta, sospesa alle ore 17,40, è ripresa alle ore 18).

Il presidente FORTE dà lettura del parere non ostativo della 5^a Commissione.

La Commissione dà quindi mandato al Presidente-relatore Forte di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1843, di conversione del decreto-legge n. 557 del 1993, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 18,15.

EMENDAMENTI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, recante ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994 (1843)

Art. 9.

Al comma 8, sostituire le parole: «il termine di cui all'articolo 52, secondo comma» con le altre: «i termini di cui all'articolo 46, comma 1, e di cui all'articolo 52, secondo comma».

9.1

RAVASIO, FAVILLA

Art. 15.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I funzionari che alla data del 31 dicembre 1993 hanno maturato l'anzianità di servizio, nella qualifica di Direttore di 2^a classe o equiparata, pari ad anni 20, vengono promossi alla qualifica di Direttore di divisione o equiparata dei ruoli ad esaurimento».

15.1

GUGLIERI, PAINI

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 1994

84^a Seduta

Presidenza del Presidente

PAVAN

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Triglia.

La seduta inizia alle ore 17,35.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, recante ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994 (1843), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il presidente PAVAN facendo presente che perviene dalla Camera dei deputati il decreto-legge di sblocco del fondo globale negativo già previsto nel provvedimento collegato per gli importi ivi indicati.

Per quanto concerne gli aspetti di copertura, va anzitutto notato che non risultano accolte tre condizioni espresse dalla Commissione bilancio della Camera sul testo.

Circa le modifiche della Camera dei deputati, quelle riferite al comma 1 dell'articolo 2 hanno ricevuto un parere contrario della Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento, così come d'altra parte la modifica apportata all'articolo 12, comma 1.

La questione più rilevante riguarda l'articolo 15 così come riformulato. Esso, per i commi 1 e 2, sembra autocoperto: il comma 1 prevede la corresponsione di compensi incentivanti la produttività, mentre il comma 2 provvede alla copertura attraverso l'utilizzo dei risparmi in conto interessi da corrispondere sui debiti conseguenti

all'articolo 13. Ovviamente, il meccanismo, sotto il profilo della copertura, si regge sul presupposto - che eventualmente può essere previsto nel parere - che i risparmi comunque saranno eccedenti rispetto ai compensi.

Un altro discorso va sviluppato per le assunzioni di 1.000 dipendenti previste dall'ultimo comma di tale articolo, i cui oneri sono coperti a carico del capitolo 3.500 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, relativo appunto agli interessi da corrispondere sui redditi, interessi che risultano inferiori rispetto alla legislazione vigente in seguito alla disposizione dell'articolo 13 del decreto stesso. La copertura è analoga alla citata norma di cui all'articolo 2, inserita dalla Camera dei deputati nonostante il parere contrario della Commissione bilancio.

Al riguardo, per il fatto che sussiste una norma precisa che riduce l'ammontare delle spese per interessi (articolo 13) si ritiene che si possa versare nell'ambito della fattispecie di copertura prevista dall'articolo 11-ter, comma 1, lettera b) (riduzione di precedente autorizzazione legislativa di spesa), anzichè lettera c) (riduzione di capitolo). Nei confronti di tale interpretazione giova infatti la circostanza per cui sussiste una norma che modifica un'autorizzazione di spesa e il risultato è che non si utilizza una quantità di risorse che si rende disponibile autonomamente su un capitolo di spesa o per errata quantificazione o per imprevisto andamento della spesa stessa, indipendentemente da modifiche normative. Rimane comunque, anche in tale ipotesi, la improprietà del richiamo al capitolo 3500, che potrebbe far pensare ad una copertura a carico di un capitolo di bilancio. Eventualmente si può far riferimento nel parere a tale presupposto interpretativo.

Va altresì notato, a livello di osservazione, che, se attraverso una manovra si riduce una spesa in via permanente, tale riduzione dovrebbe essere poi recepita dai successivi bilanci a legislazione vigente: ciò avviene parzialmente nel caso in esame, perchè una parte di questa riduzione comunque rimane come spesa nel bilancio dello Stato in riferimento ai compensi e alle assunzioni previste.

Conclusivamente, sempre per i soli aspetti riferiti alla copertura finanziaria, vi è da decidere quale seguito fornire alle pronunce contrarie espresse dalla Commissione bilancio della Camera per le modifiche relative al comma 1 dell'articolo 2 e al comma 1 dell'articolo 12, nonchè per le condizioni poste sempre dalla medesima Commissione e non osservate nel parere licenziato sul testo.

Si possono poi richiamare le questioni interpretative poste per quanto concerne rispettivamente i commi 1 e 2 da un lato e il comma 3 da un altro dell'articolo 15. Per gli aspetti relativi alla quantificazione, durante l'esame presso la Camera dei deputati, in sede di verifica della relazione tecnica e di discussione del parere presso la Commissione bilancio sono stati messi in rilievo diversi punti delle quantificazioni governative meritevoli di approfondimento. Il Governo ha fornito ulteriori elementi di informazione ed in alcuni casi è stata ritenuta opportuna una modifica delle quantificazioni, ma non sembra comunque modificata la valutazione dell'effetto complessivo del provvedimento. Peraltro, non risulta chiaro, dalle informazioni disponibili, se la valutazione dell'effetto sul 1995 per raggiungere i 6.000 miliardi debba ora comprendere (diversamente da quanto accadeva nella quantificazio-

ne iniziale) anche quota delle minori spese derivanti dalla riduzione degli interessi sui rimborsi relativi alle imposte dirette.

Nel complesso, le informazioni disponibili non risolvono del tutto le questioni emerse durante il dibattito presso la Camera, in particolare in relazione al gettito 1995. In sostanza il gettito 1994 è assicurato in parte rilevante da misure transitorie; il relativo effetto è sostituito negli anni successivi dall'andata a regime di altre misure; la compensazione sembra sufficiente a portare il gettito sul livello desiderato nel 1996, mentre è dubbio che il risultato voluto sia completamente conseguito anche nell'anno intermedio. Peraltro, tale quantificazione tiene conto dell'obiettivo da conseguire mediante l'adeguamento all'inflazione dei tributi in cifra fissa, indicata all'articolo 14, che è fissato in modo molto prudente sia nel 1995 che nel 1996.

Fa poi presente che il Tesoro ha osservato che i commi 1 e 2 dell'articolo 15 comportano difficoltà applicative sotto l'aspetto strettamente di bilancio, tenuto conto che agli oneri per la corresponsione dei compensi incentivanti si farebbe fronte con risparmi di spesa di difficile e incerta quantificazione. Rileva poi che dalla relazione tecnica risulta che le minori spese per interessi derivanti dall'articolo 13 ammontano a 112 miliardi per il 1995 e a 180 miliardi per il 1996: pertanto l'onere di cui all'articolo 2, comma 1-bis, valutato in 6,1 miliardi per il 1995 e 6,4 miliardi per il 1996 e l'onere dell'articolo 15, comma 3, valutato in 50 miliardi annui a decorrere dal 1995, trovano copertura mediante riduzione delle proiezioni per gli anni 1995 e 1996 dello stanziamento iscritto al capitolo 3500, relativo agli interessi di mora. Tale copertura può ritenersi idonea ai sensi della legge di contabilità.

Il sottosegretario TRIGLIA fa presente che il Governo non ha rilievi da sollevare circa i profili di copertura del provvedimento, stante il fatto che l'adeguamento all'inflazione dei tributi di cui all'articolo 14 può essere calibrato in misura idonea a coprire gli oneri di cui all'articolo 2.

Il senatore SPOSETTI sottolinea l'incertezza di assicurare un gettito sufficiente dall'articolo 14.

Il presidente PAVAN propone quindi di trasmettere un parere favorevole, con i rilievi emersi nel dibattito.

Dopo dichiarazione di astensione del senatore MANZI, la Sottocommissione concorda con la proposta del PRESIDENTE.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 3, recante disposizioni urgenti per le forze di polizia (1787-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente PAVAN, facendo presente che il provvedimento torna dalla Camera con modifiche che non sembrano alterarne la copertura finanziaria. In proposito ricorda che la Commissione si

espresse in senso favorevole, sul testo e sugli emendamenti (ad eccezione di quello 3.0.1), rispettivamente, il 25 e il 26 gennaio 1994.

Fa presente poi che il Tesoro si è espresso in senso contrario al comma 3 dell'articolo 3-bis, che potrebbe comportare effetti emulativi in altri settori del pubblico impiego e ulteriori oneri per inevitabili incrementi degli organici. Il Tesoro poi ritiene opportuno disciplinare i requisiti per l'ammissione ai concorsi interni per accedere al ruolo dei sovrintendenti in sede di revisione delle norme di stato della categoria, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 216 del 1992.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 103, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico (1839)

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente PAVAN osservando che si tratta di un decreto-legge volto a far fronte ad alcune necessità della siderurgia italiana, prevedendo la spesa di 700 miliardi nel quadriennio 1994-1997 in ragione di 175 miliardi all'anno, onde favorire la distruzione degli impianti produttivi, la riconversione in settori produttivi diversi da quello CECA e la formazione di accordi di collaborazione produttiva da realizzare con forme di incentivazione.

Gli oneri sono variamente coperti. Anzitutto si fa ricorso, azzerandolo, al capitolo 7549 dell'industria, che riguarda appunto il fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici. Per il secondo e terzo anno si fa fronte con l'apposito fondo globale del Ministero dell'industria, che non presenta problemi. Sono altresì utilizzabili le disponibilità in conto residui iscritte sul medesimo capitolo 7549 per 50 miliardi. Altri 40 miliardi vengono reperiti, per le finalità di cui al comma 2, lettera c), in materia di costituzione presso il Mediocredito centrale di un fondo finalizzato alla erogazione di prestiti per investimenti nel settore, sull'apposito conto corrente infruttifero aperto presso il Mediocredito centrale.

Tutti gli oneri poi confluiscono sul fondo di cui alla legge n. 46 del 1982 e vengono, per la parte dei residui e del conto corrente infruttifero, versati all'entrata del bilancio dello Stato per riassegnarli all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria.

Al riguardo si pongono numerosi problemi.

Anzitutto va segnalato l'utilizzo completo del capitolo 7549 del Ministero dell'industria, senza che venga sospesa l'operatività della legge ad esso sottostante per il 1994. Se la copertura ricade quindi nell'ambito della lettera c) del comma 1 dell'articolo 11-ter della legge n. 468, si tratterebbe di copertura vietata, altrimenti occorrerebbe indicare la legge sostanziale sospesa per il corrente anno.

In secondo luogo, per l'utilizzo dei residui - è da presumere per finalità diverse rispetto a quelle del capitolo stesso - tale forma di copertura è stata più volte stigmatizzata anche dalla Corte dei conti come tale da urtare contro i principi costituzionali di annualità e di

rendicontazione del bilancio. Si tratta infatti di un utilizzo per finalità diverse da quelle per le quali il capitolo era stato appostato: in caso contrario, infatti, non vi sarebbe stato bisogno del decreto-legge. Analogo discorso va svolto per l'utilizzo dello stanziamento di competenza del capitolo 7549. In sostanza, sia per l'utilizzo dei residui che per le disponibilità del capitolo 7549, se si tratta di utilizzare le somme in essere per finalità già previste, non si vede il motivo per adottare un decreto-legge. Se quest'ultimo è necessario, occorre presumere che le finalità siano diverse e quindi per il caso del capitolo si ricade nell'ambito del divieto di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11-ter (a meno che non si sospenda formalmente la operatività della legge ivi sottostante), mentre per il secondo caso si ha la violazione dei richiamati principi della Costituzione.

Per quanto concerne poi il fatto che gli oneri gravano su apposita gestione del fondo previsto dalla legge n. 46 del 1982, poichè l'articolo 14 di tale legge, richiamato dal decreto in esame, non è compreso tra gli articoli della legge sulle gestioni fuori bilancio in qualche modo ristrutturati, è da presumere che tale fondo debba essere stato soppresso e fatto riaffluire in bilancio, per cui la norma di cui al comma 10 dell'articolo 1 non avrebbe una sua giustificazione. Lo stesso si può affermare per quanto concerne la norma di cui al comma 9, per il fatto che le disponibilità in conto residui e quelle sul conto corrente infruttifero presso il Mediocredito centrale vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa. Al riguardo, infatti, si può notare che tale meccanismo urta contro il principio dell'unità e del bilancio, che la medesima recente legge sulla soppressione delle gestioni fuori bilancio ha dichiaratamente posto come principio attuativo dell'articolo 81 della Costituzione.

Un ultimo problema riguarda il fatto che la copertura è triennale a fronte di una spesa di quattro anni.

Complessivamente, i punti da affrontare sono: la copertura su capitolo ordinario, l'utilizzo dei residui, la soppressione o meno del fondo fuori bilancio su cui gli oneri vanno a confluire e la possibilità o meno di costituire una eccezione rispetto al principio della unità del bilancio. In ultimo sembra senza copertura la spesa del quarto anno.

Fa poi presente che il Tesoro ha osservato, circa l'utilizzo, a fini della copertura degli oneri, dello stanziamento di competenza e delle disponibilità in conto residui del capitolo 7549 del Ministero dell'industria, che il richiamo a detto capitolo, di cui al comma 6, deve intendersi ai fini della formale definizione del quadro finanziario complessivo recato dal provvedimento ed in relazione al rifinanziamento della precedente norma di spesa, che ha sostanzialmente le stesse finalità dell'attuale provvedimento di urgenza, effettuato nella tabella D della legge finanziaria per il 1994. Quanto al comma 7 (utilizzo di residui), si tratta di un caso di utilizzo di somme per finalità fondamentalmente già previste nelle leggi nn. 183 del 1984 e 452 del 1987. Il ricorso poi allo strumento del decreto-legge non è legato allo scopo di introdurre nuove finalizzazioni di spesa, ma all'urgenza di dar corso alle deliberazioni assunte in sede comunitaria circa il regime degli aiuti di Stato alla siderurgia.

In merito al comma 10 il Tesoro fa presente che la gestione in questione, avendo carattere rotativo, non figura tra le gestioni fuori

bilancio sopresse. Circa il comma 9 osserva che tale procedura (versamento all'entrata e successiva riassegnazione di somme disponibili su conti correnti o contabilità speciali) è richiesta dall'articolo 11-ter, comma 1, lettera b) della legge n. 362 del 1988. Circa infine l'osservazione in merito all'autorizzazione quadriennale di spesa recata dal provvedimento, premesso che la determinazione della spesa autorizzata e la relativa articolazione temporale quadriennale si fondano sulla valutazione degli effettivi fabbisogni finanziari occorrenti per il perseguimento degli obiettivi cui è preordinata la normativa in questione, osserva che la clausola di copertura fa riferimento al triennio di gestione del bilancio, fermo restando che l'onere relativo al quarto anno trova copertura nelle proiezioni del medesimo bilancio per gli anni successivi ed è comunque contenuto nel limite previsto per l'ultimo anno del triennio, in linea con la più recente giurisprudenza costituzionale in materia.

Il senatore SPOSETTI propone di rinviare il provvedimento, al fine di ottenere dal Tesoro ulteriori spiegazioni in materia.

Concorda la Sottocommissione e il provvedimento è rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 105, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile (1840)

(Parere alla 2ª Commissione: in parte favorevole e in parte contrario)

Riferisce il presidente PAVAN, che fa presente che si tratta della reiterazione di un decreto-legge in materia di processo civile sulle cui versioni precedenti non era stato fornito parere per carenza di assegnazione. Sulla attuale versione un rilievo può riguardare l'articolo 16, che prevede corsi di specializzazione professionale per i giudici di pace nei limiti di disponibilità di bilancio. Su una norma analoga, la Commissione bilancio della Camera ha espresso un parere contrario. In effetti la norma comporta oneri aggiuntivi che non possono essere coperti rinviando al bilancio.

Fa poi presente che il Tesoro ha prospettato perplessità relativamente all'articolo 15, poichè tale norma introduce una deroga per una circoscritta categoria di personale, con riflessi finanziari. È poi contrario all'articolo 16, che comporta oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria.

Il senatore SPOSETTI propone di esprimere un parere favorevole con le osservazioni relative al citato articolo 16.

Il presidente PAVAN propone invece di trasmettere un parere favorevole sul testo e contrario sull'articolo 16, tenendo conto della limitatezza dei relativi oneri.

Su tale ultima proposta concorda la Sottocommissione.

Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 106, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (1841)

(Parere alla 1ª Commissione: in parte favorevole e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il presidente PAVAN, facendo presente che si tratta della reiterazione del decreto-legge istitutivo dell'INPDAP. Il testo riproduce quello del precedente provvedimento, sul quale il 12 gennaio 1994 venne espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 2, comma 2, lettera c), laddove si fa riferimento all'autonomia regolamentare dell'istituto per la materia del fine servizio del personale.

Ricorda poi che il Tesoro si è espresso in senso favorevole al provvedimento.

Il senatore SPOSETTI propone di confermare il parere contrario, per mancanza di copertura, già reso nelle precedenti versioni del decreto-legge.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 110, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (1844)

(Parere alla 10ª Commissione: favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il presidente PAVAN facendo presente che si tratta della reiterazione del decreto-legge riguardante l'Ente nazionale per la cellulosa e la carta, sulla cui prima versione era stato espresso un parere favorevole, condizionato al trasferimento delle risorse finanziarie originariamente di spettanza dell'Ente ai nuovi soggetti che ne esercitano le funzioni, condizione successivamente diventata articolo 6, comma 2.

Tale norma è stata ripetuta nel testo in esame. Ciò nonostante, ad un esame più approfondito, se si parte dal presupposto che il contributo dello Stato al disciolto Ente nazionale per la cellulosa e per la carta veniva completamente devoluto ai terzi beneficiari, il risultato dovrebbe essere che gli enti della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), ricevono funzioni e personale senza alcuna risorsa finanziaria. La questione è diventata più complessa con l'attuale versione del decreto, la quale ha un elemento di novità nell'articolo 3, comma 8, che prevede che la Cassa depositi e prestiti anticipi alla gestione liquidatoria una somma nel limite massimo di 40 miliardi, da accollare poi - sulla base dell'articolo 2, comma 4 - agli enti a cui vengono trasferiti il personale, le funzioni e le strutture dell'Ente cellulosa. Ugualmente si pone anche in questo caso un problema di copertura finanziaria. Su tutte tali questioni sarebbe opportuno un chiarimento da parte del Tesoro.

Fa poi presente che ad avviso del Tesoro non risulta idonea la copertura degli oneri, neppure quantificati, conseguenti al trasferimento delle funzioni, delle strutture e del personale dell'ente e delle società controllate, in quanto mediante l'attivo della liquidazione dell'ente stesso si farebbe fronte solo temporaneamente agli oneri continuativi connessi al personale trasferito.

Il senatore MANZI chiede di conoscere quale sia il numero di detti dipendenti.

Il presidente PAVAN propone conclusivamente di trasmettere un parere favorevole condizionato alla previsione di una norma di copertura e al relativo allineamento temporale degli oneri concernenti il passaggio di funzioni e del personale.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 112, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR (1845)
(Parere alla 11ª Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente PAVAN osservando che si tratta di decreto-legge in materia di proroga di 12 mesi per la cassa integrazione per i dipendenti della GEPI e dell'INSAR. Per quanto di competenza l'onere è stimato in 20 miliardi e coperto con il fondo per l'occupazione di cui all'articolo 11, comma 31, del provvedimento collegato alla finanziaria 1994. Se i fondi in questione non risultano già utilizzati per altre finalità - cosa di cui bisognerebbe avere certezza dal Tesoro - non sembrerebbero sussistere problemi.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 18,20.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 23 febbraio 1994, ore 10

Esame del seguente documento:

- Domanda di deliberazione sull'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Boso (*Doc. IV-ter, n. 2*).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 23 febbraio 1994, ore 9,30

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 122, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università (1847).
- Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 1994, n. 123, recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati (1848).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 3, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia (1787-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 23 febbraio 1994, ore 17

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 105, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile (1840).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 23 febbraio 1994, ore 11

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento recante «Disciplina del procedimento di avvio al servizio sostitutivo civile degli obiettori di coscienza».
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 23 febbraio 1994, ore 16

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 113, recante provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale (1846).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 23 febbraio 1994, ore 9,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del presidente del Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Credito alle imprese artigiane.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 23 febbraio 1994, ore 10,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate al sistema I.B.O.
- Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento di programmazione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria su edifici di interesse storico-artistico.
- Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di corsi di lingue straniere in Italia.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 23 febbraio 1994, ore 9,30

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, recante ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994 (1843).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento di concessione di brevetto di nuova varietà vegetale (decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 947).
- Schema di regolamento per la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione d'origine dei vini (n. 138).
- Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento per il rilascio del certificato di importazione o di esportazione, con o senza prefissazione, di prodotti agroalimentari (n. 137).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 23 febbraio 1994, ore 12,30

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 103, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico (1839).
- Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 110, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (1844).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 23 febbraio 1994, ore 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento per la semplificazione della tenuta del libro paga e di matricola.

II. Esame del seguente atto:

- Schema di decreto-legislativo recante norme in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi della legge 6 dicembre 1993, n. 499.

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 112, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR (1845).
-

**COMMISSIONE DI INCHIESTA
sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi all'Iraq
dalla filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro**

Mercoledì 23 febbraio 1994, ore 11,30

Esame nuova bozza di relazione.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

Mercoledì 23 febbraio 1994, ore 16,30

Discussione ed approvazione di documenti.
